

Publicato il 14/10/2021

N.00472_2021 REG.PROV.CAU.
N. 00707/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 707 del 2021, proposto da

██████████ e ██████████ in qualità di esercenti la potestà sul minore ██████████, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Dell'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolo' Dall'Arca n. 24;

contro

Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo ██████████ - ██████████, Commissione e Sottocommissione B - Istituto Comprensivo ██████████ - ██████████ non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio e del voto attribuito alla ricorrente dal Consiglio di Classe (classe 3^AB), resi noti il 21.06.2021, limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode;
- del verbale dello scrutinio finale della sottocommissione B del 14.06.2021,

contenete criteri di attribuzione del voto finale e lode;
- del verbale n. 4 del 18.06.2021 reso noto il 21.06.2021;
- di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti mai conosciuti o comunicati al ricorrente, limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode, e a eventuali criteri non conosciuti e non comunicati nonché per l'annullamento di tutti gli atti preparatori, presupposti, precedenti e successivi agli stessi strettamente collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la mancata esternazione da parte della Commissione nel verbale dello scrutinio finale delle ragioni circa la mancata assegnazione della lode, a fronte del dimostrato eccellente costante percorso di studi dell'alunna in questione, si da non potersi ricostruire l'iter logico seguito;

Considerata, pertanto, la necessità di una rinnovata valutazione da parte dell'organo scolastico, da effettuarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione

Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del necessario riesame, da effettuarsi nei termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 dicembre 2021.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.